

# COMUNE DI CASALGRANDE

---

## REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

approvato con delibera C.C. N. 9 / 99

### *INDICE*

ART. 1: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.....	2
ART. 2: EFFETTI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA .....	2
ART. 3: FINALITÀ E COMPITI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVA DI LEVA.....	2
ART. 4: FUNZIONI.....	2
ART. 5: TIPOLOGIA DEL SERVIZIO.....	3
ART. 6: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.....	3
ART. 7: ORDINI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO .....	4
ART. 8: ORARIO E TURNI DI SERVIZIO .....	4
ART. 9: NORME DI COMPORTAMENTO.....	4
ART. 10: SANZIONI DISCIPLINARI.....	4
ART. 11: TESSERA DI RICONOSCIMENTO .....	5
ART. 12: NORMA FINALE.....	5

## ART. 1: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ai Sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.46 della L. 27/12/1997, n. 449 il Corpo Polizia Municipale è autorizzato a disporre l'impiego, quali "Volontari in Servizio sostitutivo di leva" (che di seguito vengono denominati volontari), del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato, secondo le disposizioni all'uopo emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'entità del contingente è stata determinata dalla Giunta Municipale, con apposita deliberazione n. 104/98.

## ART. 2: EFFETTI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

Il servizio prestato quale volontario in servizio sostitutivo di leva presso il Corpo di Polizia Municipale è considerato a tutti gli effetti "servizio militare di leva".

La sua durata è uguale a quella della ferma di leva.

## ART. 3: FINALITÀ E COMPITI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

I volontari svolgono i compiti di istituto previsti e disciplinati nel presente Regolamento, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi, e gli interessi individuali facenti capo al singolo. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto della dignità e dell'esigenza di tutela dei medesimi.

## ART. 4: FUNZIONI

I volontari, nell'ambito delle funzioni generali attribuite al Corpo di Polizia Municipale, svolgono le seguenti funzioni.

- Funzioni di polizia amministrativa: i volontari sono tenuti a:
  - vigilare sull'osservanza dei Regolamenti Comunali e delle ordinanze del Sindaco, svolgendo a tal fine attività di prevenzione e accertamento delle violazioni amministrative;
  - svolgere attività di presidio presso i plessi scolastici per favorire l'entrata e l'uscita degli alunni;
  - svolgere attività di ricognizione ambientale (raccolta di dati, rilevamento strutture tecniche presenti sul territorio, ecc.);
  - svolgere attività amministrativa di supporto;
  - prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
  - assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Ai sensi dell'art.5 della L. n. 65/86 i volontari di cui trattasi, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano anche:

- Funzioni di Polizia stradale, limitatamente a:
  - accertamento delle violazioni relative al transito, alla sosta o alla fermata, in tutte le strade del territorio comunale, in cui sono vietate da apposita segnaletica e/o dagli artt.7, 157, 158, 160 e 190 del Codice della Strada.
 Nell'esercizio di tali funzioni, in riferimento al solo orario di servizio, i volontari accertano e verbalizzano immediatamente le violazioni in materia di transito e sosta, ivi compresa l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, in particolare la rimozione forzata o il blocco dei veicoli.
 Restano escluse dalle competenze dei volontari tutte le altre funzioni di polizia stradale, comprese quelle che derivano dall'applicazione dell'art.207 del C.d.S. per le quali l'operatore in esame dovrà richiedere l'immediato intervento degli Organi di Polizia per il prosieguo di competenza, astenendosi da qualsiasi contestazione.
  - predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamentazione del traffico.
- Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria.

#### *ART. 5: TIPOLOGIA DEL SERVIZIO*

I volontari verranno impiegati negli ordinari servizi di Polizia Municipale, di seguito indicati:

- servizi appiedati;
- servizi a bordo di veicoli;
- servizi interni.

Nei servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando. Gli operatori muniti di radio sono tenuti a mantenere costantemente l'ascolto radio con il Comando.

I servizi interni attengono a compiti di istituto e a compiti amministrativi.

#### *ART. 6: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO*

I volontari dovranno, all'inizio del periodo di servizio, frequentare un apposito corso di preparazione articolato su dodici giornate con moduli di insegnamento di sei ore cadauno, in cui verranno sviluppate materie di insegnamento teorico ed applicazioni pratiche.

Il corso è finalizzato alla conoscenza di:

- nozioni generali in materia di diritto amministrativo in relazione alla funzione attribuita e con particolare riferimento all'ordinamento degli Enti Locali;
- norme in materia di disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento alle funzioni attribuite;
- Regolamenti Comunali;
- nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo;
- nozioni di diritto e procedura penale;
- esercitazioni pratiche sull'uso e la compilazione della modulistica e della strumentazione di servizio.

Nel corso del periodo di ferma, verranno espletati ulteriori corsi di aggiornamento finalizzati al miglioramento e all'approfondimento delle conoscenze acquisite nel corso di prima formazione.

### *ART. 7: ORDINI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO*

I volontari vengono assegnati alle Unità operative dal Comandante ai sensi dell'art.30 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale.

La programmazione, la predisposizione e la esecuzione dei servizi dei volontari per i vari settori di attività avviene secondo le modalità previste e disciplinate dallo stesso Regolamento Comunale.

Modalità di espletamento, contingente da impiegare, equipaggiamento e mezzi, responsabile dell'operazione e finalità da perseguire sono definite dagli ordinari strumenti di gestione e programmazione dell'attività.

Per i servizi di carattere occasionale o che comunque trascendono la gestione ordinaria, il comandante dirama apposite comunicazioni.

### *ART. 8: ORARIO E TURNI DI SERVIZIO*

I servizi e le turnazioni dei volontari sono organizzate secondo le modalità in atto presso il Comando Polizia Municipale.

L'orario individuale di servizio dei volontari è stabilito dalla segreteria del Comando Polizia Municipale, che ha il compito specifico di gestire e coordinare l'attività svolta da tutti gli appartenenti al corpo stesso.

Quando ricorrono necessità contingenti, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato ed in turni diversi da quelli ordinari.

I volontari sono esonerati dai servizi serali e/o notturni, salvo particolari e motivate esigenze che di volta in volta saranno comunicate agli interessati.

### *ART. 9: NORME DI COMPORTAMENTO*

I volontari in servizio sostitutivo di leva devono avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti dei cittadini operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività, la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Essi devono astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio alla Amministrazione e al Corpo.

### *ART. 10: SANZIONI DISCIPLINARI*

I volontari in servizio sostitutivo di leva, in relazione alla gravità del fatto e alla frequenza delle infrazioni, possono essere assoggettati a:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione dall'uso dei mezzi o delle attrezzature in dotazione.

Il richiamo è un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza. Può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto. Il richiamo non dà luogo a trascrizioni sul fascicolo personale.

Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni

alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato ed è unito al fascicolo personale. E' inflitto dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

La sospensione dall'uso dei mezzi o delle attrezzature in dotazione consiste in una dichiarazione scritta del Comandante con cui il volontario viene sospeso dalla utilizzazione di quanto indicato, per un determinato periodo di tempo, espressamente indicato. Viene inflitta qualora il volontario non abbia usato con la massima cura, attenendosi alle disposizioni impartite dal Comando, i mezzi e le attrezzature di servizio o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. 18/07/1986, n. 545.

#### *ART. 11: TESSERA DI RICONOSCIMENTO*

Ai volontari in servizio sostitutivo di leva sarà consegnata apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

#### *ART. 12: NORMA FINALE*

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si richiamano esplicitamente le seguenti disposizioni:

A) Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;

B) L. 11/07/1978, n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare";

- D.P.R. 04/11/1979, n. 91 "Regolamento di attuazione della rappresentanza militare";

- D.M. 09/10/1985 "Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare";

- D.P.R. 18/07/1986, n. 545 "Regolamento di disciplina militare";

- Tutte le altre norme di disciplina della materia.

